

**OGGETTO: APPROVAZIONE “CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL’UFFICIO DI PIANO, DEI SERVIZI E DEI PROGETTI DALL’AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA” E CONTESTUALE REVOCA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 23 FEBBRAIO 2009 AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE BOZZA DI STATUTO E DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE VALORE SOCIALE”**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che le politiche sociali perseguono obiettivi di ben-essere attraverso la realizzazione di un Sistema integrato di interventi e servizi che garantisca qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;

PRESO ATTO che l’art. 6 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro dei servizi sociali” stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

PRESO ATTO che l’art 19 della Legge 328 del 2000 prevede che la programmazione dei servizi sociali debba avvenire a livello di Comuni associati negli Ambiti disciplinati dalla normativa Regionale;

PRESO ATTO che l’art. 8, comma 3 lettera a) della legge 328 del 2000 prevede e auspica che i comuni si associno in ambiti territoriali adeguati anche per la gestione unitaria del Sistema locale dei servizi sociali a rete;

VISTO che la legge Regionale n. 3 del 2008 recante le norme sul “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” all’art.13, comma 1, prevede che i comuni singoli o associati (...) in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, siano titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che concorrano alla realizzazione degli obiettivi della legge n. 3/2008 nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, in particolare, programmando, progettando e realizzando la rete locale delle unità d’offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della stessa legge;

VISTO che la Legge Regionale n. 3 del 2008 all’art 11, comma 2, chiarisce che la Regione individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei Comuni;

VISTO che la Legge Regionale n. 3 del 2008 all’art. 18 prevede che la programmazione dei servizi sociali debba avvenire a livello di Ambito territoriale;

VISTO che lo stesso art. 18 della Legge n. 3/2008 definisce il piano di zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d’offerta sociale nel quale prevedere le modalità di accesso alla rete, indicare gli obiettivi e le priorità di intervento, definire gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione, e che dispone altresì

che l'ufficio di piano, sia la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano, nonché che ciascun comune dell'Ambito contribuisca al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;

CONSIDERATO che la D.G.R. n.VII/7069 del 23.11.2001 ha individuato i distretti socio sanitari, istituiti secondo l'art. 9 della Legge Regionale n.31 del 1997 quali ambiti territoriali previsti dalla Legge per l'esercizio delle funzioni programmatiche e che, per il nostro Comune è stato individuato quale Ambito Territoriale idoneo quello formato dai Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza;

CONSIDERATO che la DGR n. VIII/8551 del 3.12.2008 recante "Determinazioni in ordine alle linee di indirizzo per la programmazione dei piani di zona 3° triennio" incentiva forme di gestione associata individuate dalla Regione quale forma idonea per garantire maggior efficacia ed efficienza nelle unità di offerta sociale di competenza dei Comuni nonché quale migliore strumento per la reale produzione di economie di scala e per la specializzazione del personale;

CONSIDERATO che la stessa DGR n. VIII/8551 del 3.12.2008 prevede che la forma di gestione associata può essere perseguita sia attraverso forme giuridiche ad hoc costituite, sia attraverso forme di convenzionamento o accordi tra Enti;

CONSIDERATO che la stessa DGR n. VIII/8551 del 3.12.2008 individua nell'Assemblea dei Sindaci l'organismo politico della programmazione e dei Piani di Zona anche in presenza di un Ente capofila e il luogo stabile della decisionalità politica per quanto riguarda i Piani di Zona e la loro attuazione;

CONSIDERATO che la stessa DGR n. VIII/8551 del 3.12.2008 individua nell'Ufficio di Piano il soggetto di supporto alla programmazione, responsabile delle funzioni tecniche, amministrative e della valutazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona e che la stessa DGR, in virtù dell'alto livello assegnato alla programmazione zonale dispone che occorra presidiarla attraverso professionalità qualificate e modelli organizzativi che consentano di dare valore a tale funzione (...) in modo da rendere tale struttura sempre più adeguata in termini di risorse umane ed economiche assegnate e di tempo dedicato, ai compiti richiesti;

VISTO che la DGR n. 2505 del 16 novembre 2011 "Un welfare della sostenibilità e della conoscenza – Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014" definisce gli Uffici di Piano quali soggetti in grado di: connettere le conoscenze dei diversi attori del territorio; ricomporre le risorse che gli enti locali investono nei sistemi di welfare, favorendo l'azione integrata a livello locale; interloquire con le ASL per l'integrazione tra ambiti di intervento sociale e socio sanitario; promuovere l'integrazione tra diversi ambiti di policy;

VISTO che la stessa DGR 2505 del 16.11.2011 richiama la necessità di razionalizzare e ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, perseguendo modelli di gestione associata dei servizi e l'integrazione degli strumenti tecnici e dei criteri di implementazione delle policy;

VISTO che la stessa DGR, infine, stimola i Comuni ad operare in modo integrato e condiviso, per non disperdere le risorse in interventi frammentati e per presidiare tutte le

possibilità di generare risorse nelle reti, sia tra attori pubblici, sia con tutti gli altri attori dei territori, individuando negli Uffici di Piano lo strumento privilegiato per sostenere gli enti, evitandone l'isolamento e amplificando la portata degli interventi, dal livello di singolo ente al livello di Ambito;

VISTO l'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona 2012 – 2014 tra l'Ambito territoriale di Carate Brianza composto dai Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano e Verano Brianza, la Asl di Monza e Brianza e la Provincia di Monza e Brianza, siglato in data 27 aprile 2012, nel quale veniva indicato quale Ente capofila per l'attuazione dell'Accordo di Programma il Comune di Besana in Brianza;

CONSIDERATO che le attività operative, amministrative e di funzionamento per l'attuazione dell'Accordo di Programma di cui sopra rientrano nelle attribuzioni del Comune capofila;

CONSIDERATO che, in base al citato Accordo di Programma, la struttura tecnico-amministrativa che nell'Ambito territoriale assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del Piano di Zona, e che più precisamente:

- supporta la programmazione, pianificando e valutando gli interventi programmati;
- costruisce e gestisce il budget unico;
- amministra le risorse complessivamente assegnate (FNPS, FSR, FNA, quote dei Comuni e di altri soggetti);
- coordina la partecipazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti all'Accordo di Programma;
- risponde nei confronti dell'Assemblea dei Sindaci, dell'Asl e della Regione della correttezza attendibilità e puntualità degli adempimenti previsti rispetto ai debiti informativi regionali.

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 45 del 7 agosto 2007 del Comune di Verano Brianza è stata approvata per il periodo 1 luglio 2007 – 31 maggio 2009 la "Convenzione per la gestione associata dei servizi e dei progetti dell'ambito distrettuale di Carate Brianza" ed il relativo "Regolamento per gli organi distrettuali per la predisposizione e l'attuazione dei piani di zona del distretto di Carate Brianza" tra i comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano e Verano Brianza, e che, tramite detta convenzione, all'Ufficio di Piano sono state attribuite oltre a quelle sopra citate anche le seguenti competenze:

- cura della predisposizione di un piano formativo distrettuale per i tecnici, i responsabili dei servizi sociali, i politici e il privato sociale.
- predisposizione e presentazione di servizi e progetti a valenza sovra comunale secondo i criteri e le indicazioni definite dall'Assemblea dei Sindaci;
- coordinamento dei servizi e dei progetti sovra comunali;
- gestione dei servizi e dei progetti individuati dall'Assemblea dei Sindaci in applicazione di quanto previsto nel comma 4 dell'art.1 della citata convenzione.
- Monitoraggio della spesa sociale dei Comuni del Distretto al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di uniformità ed efficienza dei servizi socio-assistenziali nei tempi indicati dall'Assemblea dei Sindaci.

CONSIDERATO che con tale convenzione si è data all'Ufficio di Piano la forma giuridica di ufficio comune tra i 13 Comuni dell'Ambito Territoriale ai sensi dell'art. 30 del D. lgs.267/00 con finanziamento a totale carico dell'Ambito Territoriale stesso;

CONSIDERATO che, sempre in base all'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona 2012 – 2014 ciascun Comune dell'Ambito contribuisce al funzionamento dell'Ufficio di Piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e che la sede dell' Ufficio di Piano è individuata nell'Ente capofila;

CONSIDERATO che il Piano di Zona 2012 - 2014, approvato tramite accordo di programma tra i 13 Comuni dell'Ambito, la ASL di Monza e Brianza e la Provincia di Monza e Brianza il 27.4.2012, riconosce nell'ambito territoriale di riferimento per il Piano di Zona la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei Comuni, delle funzioni in materia di servizi sociali;

PREMESSO che in data 23 febbraio 2007 il Consiglio Comunale del Comune di Verano Brianza deliberava di approvare, la bozza di "Convenzione per la costituzione di un'azienda speciale consortile per la gestione dei servizi alla persona", nonché l'allegato B a detta convenzione consistente nella bozza di "Statuto dell' Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona costituita tra i Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza";

CONSIDERATO che in tale deliberazione veniva dato atto che la "Convenzione per la gestione associata dei servizi e dei progetti dall'ambito distrettuale di Carate Brianza" sarebbe stata prorogata sino alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Azienda Speciale Consortile di cui sopra;

VISTO che in data 30 .1 .2012 l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Carate Brianza ha messo in votazione la revoca dell'Azienda speciale consortile con i seguenti voti palesemente espressi:

Favorevoli:

Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Triuggio

Contrari:

Comuni di Briosco, Sovico, Vedano al Lambro

Astenuti:

Comuni di Biassono, Verano Brianza

Assenti:

Comuni di Renate, Veduggio con Colzano

CONSIDERATO che in data 2.10.2012 è stato approvato dall'Assemblea dei Sindaci il nuovo testo di "Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio di Piano, dei servizi e dei progetti dall'Ambito Territoriale di Carate Brianza";

CONSIDERATO che tale convenzione mantiene per l'Ufficio di Piano la forma giuridica di ufficio comune tra i 13 Comuni dell'Ambito Territoriale ai sensi dell'art. 30 del D. lgs.267/00 con finanziamento a totale carico dell'Ambito Territoriale stesso, anche tramite l'utilizzo di fondi nazionali, regionali, provinciali destinati ai servizi degli Ambiti territoriali (budget unico);

Del. C.C. nr. 39 del 28.11.2012

VISTA la decisione dell'Assemblea dei Sindaci del 26 giugno 2012 con la quale, all'unanimità, si è individuato il Comune di Biassono quale nuovo Ente capofila per l'attuazione dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona 2012 – 2014 e di conseguenza quale Comune sede dell'Ufficio di Piano;

Visto l'art.42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2001, n.267;

Visti i verbali della Commissione Consiliare del 04.10.2012 e del 21.11.2012;

Visti i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano come parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco mette ai voti l'argomento, con votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti nr. 12 e votanti nr. 10;  
Voti favorevoli nr. 10  
Voti contrari nr. 0  
Astenuiti nr. 2 (Ballabio G.; Inzillo G.)

pertanto, il Consiglio Comunale

#### DELIBERA

1. **Di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, la Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio di Piano, dei servizi e dei progetti dall'Ambito Territoriale di Carate Brianza che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **Di revocare** contestualmente la Delibera Consiglio Comunale n. 7 del 23 febbraio 2009 con la quale si approvava, la bozza di "Convenzione per la costituzione di un'azienda speciale consortile per la gestione dei servizi alla persona", nonché l'allegato B a detta convenzione consistente nella bozza di "Statuto dell' Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona costituita tra i Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza";
3. **Di individuare** a far data dal 1 gennaio 2013 nel Comune di Biassono il nuovo Ente Capofila dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona 2012 – 2014, della "Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio di Piano, dei servizi e dei progetti dall'Ambito Territoriale di Carate Brianza" e conseguentemente nel Comune di Biassono la nuova sede dell'Ufficio di Piano

Successivamente con separata votazione, il Sindaco mette ai voti l'immediata eseguibilità con votazione palese per alzata di mano, che viene accolta all'unanimità di voti favorevoli da parte dei 12 Consiglieri presenti e votanti;

pertanto il Consiglio Comunale

#### DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile sensi art.134 comma 4 del TUEL, stante la necessità di dare urgente esecuzione al presente atto.